

Avv. FABIO OREFICE
Via Toledo, 156 – 80134, Napoli
tel. e fax 0815795651 - email avv.orefice@gmail.com – pec avv.orefice@pec.it

**Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal sig. Diego Boscarelli
contro la Regione Campania – N. PRATICA 5298/2023 – Integrazione del procedimento ex
art. 9 comma 4 D.P.R. n. 1199/1971**

**Avviso di integrazione del procedimento ex art. 9 comma 4 D.P.R. n. 1199/1971 con
pubblicazione sul sito web della Regione Campania, disposta dalla la nota MIC|
MIC_SG_PNRR|02/05/2023|0014736-P del Direttore Generale del Ministero della Cultura –
Segretariato Generale – Unità di Missione per l'Attuazione del PNRR, notificata a mezzo pec
il 02/05/2023.**

Il sottoscritto **avv. Fabio Orefice** (C.F. RFCFBA70H01F839B), con studio in Napoli alla via Toledo n. 156, n.q. di procuratore e difensore del sig. Diego Boscarelli, nato a Napoli il 15/09/1989, C.F. BSCDGI89P15F839M, res.te in Napoli alla via Riviera di Chiaia n. 202, con domicilio telematico all'indirizzo pec: avv.orefice@pec.it (fax n. 0815795651), comunica che, con nota MIC|MIC_SG_PNRR|02/05/2023|0014736-P, notificata a mezzo pec il 02/05/2023 resa nell'ambito del procedimento relativo al Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal sig. Diego Boscarelli contro la Regione Campania (n. pratica Regione Campania 5298/2023), il Direttore Generale del Ministero della Cultura – Segretariato Generale – Unità di Missione per l'Attuazione del PNRR, ai fini della istruzione della vicenda, ha ordinato “**...l'integrazione del procedimento ex art. 9, comma 4. del DPR n. 1199/1971, nei confronti di tutti i soggetti ammessi al contributo, come risultanti dalle graduatorie definitive approvate con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 127 (BURC n. 105 del 19/12/2022)...**”; all'uopo, avendo “**...ritenuto... che sia onere della parte ricorrente procedere a detta integrazione ... con espressa autorizzazione a provvedervi anche mediante pubblicazione sul sito web della regione Campania di un avviso che rechi l'indicazione del ricorso, la sintesi delle censure, gli estremi dei provvedimenti impugnati, nonché l'indicazione del nome o della denominazione di ciascun controinteressato...**”, **HA ORDINATO ALLO STESSO RICORRENTE DI PROVVEDERE ALLA INTEGRAZIONE ENTRO IL TERMINE DI 10 GIORNI DECORRENTE DALLA NOTIFICA O COMUNICAZIONE DELLA PREDETTA NOTA, ONERANDO ALTRESI' il ricorrente medesimo a provvedere al deposito della prova della avvenuta notifica nei 5 giorni successivi.**

**In ottemperanza alla predetta ordinanza, ai fin della suddetta integrazione del
procedimento, si comunica quanto segue:**

1. Procedimento e Autorità innanzi alla quale si procede:

RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Notificato a mezzo pec alle Amministrazioni ed a 2 controinteressati il 20/03/2023 e inviato alla Regione Campania il 20/03/2023 - (n. pratica Regione Campania 5298/2023)

2. Nominativo della parte ricorrente:

sig. **Diego Boscarelli**, nato a Napoli il 15/09/1989, C.F. BSCDGI89P15F839M, res.te in Napoli alla via Riviera di Chiaia n. 202, rapp.to e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv.to Fabio Orefice (c.f. RFCFBA70H01F839B) con studio in Napoli alla via Toledo n. 156, presso il quale ha eletto domicilio telematico all'indirizzo pec: avv.orefice@pec.it (fax 081.5795651)

3. Estremi dei provvedimenti impugnati:

*a) provvedimento della Regione Campania D.G. Governo del Territorio PG/2022/0571278, notificato a mezzo pec il 18.11.2022, con cui è stata comunicata l'inammissibilità della domanda di finanziamento n. PNRR-MIC3-2.2-2022-007672, presentata in data 23/09/2022 e acquisita con prot. n. 2175111/22; b) risultanze della verifica prevista all'art. 9 dell'Avviso Pubblico Regione Campania PNRR MIC3-2.2. "Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale" di estremi e contenuto ignoti; c) della formale istruttoria espletata dal responsabile del procedimento, di estremi e contenuto ignoti; d) D.D. Regione Campania n. 127 del 09.12.2022, pubblicato sul BURC n. 105 del 19/12/2022 e dei relativi Allegati da 1 a 5; e) **l'Allegato 5 al D.D. Regione Campania n. 127 del 09.12.2022, pubblicato sul BURC n. 105 del 19/12/2022, recante l'elenco delle domande inammissibili ex art. 9 dell'Avviso Pubblico;** f) ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, collegato, connesso e/o consequenziale, ivi compresi, per quanto di ragione: 1) l'Avviso Pubblico Regione Campania PNRR MIC3-2.2. "Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale" approvato con D.D. n. 36 del 14/04/2022 del Direttore della Direzione Generale per il Governo del Territorio e, in particolare, l'art. 9 dello stesso Avviso.*

4. Controinteressati:

Devono intendersi quali "controinteressati", per espressa previsione della nota citata, i soggetti ammessi al contributo come risultanti dalla graduatoria definitiva dei soggetti le cui domande sono state ammesse al finanziamento, approvata con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 127 (BURC n. 105 del 19.12.2022) e recati nell'Allegato 1 al predetto D.D. 127/2022, nel prosieguo indicati:

Avv. FABIO OREFICE

Via Toledo, 156 – 80134, Napoli

tel. e fax 0815795651 - email avv.orefice@gmail.com – pec avv.orefice@pec.it

PARROCCHIA SANTI FORTUNATO E MAGNO IN S. ANNA
I ROVI SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.
VILLA MONTESANO S.R.L.
CURCIO FRANCESCO
DI GUGLIELMO ANGELA MARIA
CARLUCCIO AURORA LUCIA
PARROCCHIA SAN NICOLA
MENEO MARIA
PETRUCCI GIOVANNI
S.I.E.G. SRL
D'ORSI VICTOR
ENTE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE I PICCOLI CAMPI SRL
MAZZOTTI EUFEMIA
DIOCESI DI TEGGIANO-POLICASTRO
MUSCO DOMENICO
VOLPE ANTONIO
SANNINO VINCENZO
DE NICOLA GEMMA
DELLO SCHIAVO GIOVANNI
DE SANTIS RENATO
TARALLO EUGENIO
AZIENDA AGRICOLA VERTICELLI
DI MAIO GIUSEPPE
MONGILLO FERNANDO
PACENTE FIORINA
DI MUZIO MARIA LUCIA
VECCHIO TERESA
IORIO ANTONINO
DI BIASE CARLO

PARROCCHIA DEI SANTI APOSTOLI PIETRO E PAOLO IN CUSANO MUTRI
CHIESA SAN GIUSEPPE
RUSSO GIAMMARIA
PALMA GIUSEPPE
TORRACA ERSILIA
ARCARO ANNA PINA
DE VITA LORENZO
C.G.COSTRUZIONI S.R.L.
ORSINO LUCA
PARROCCHIA SAN'ELIA
DE VITA LORENZO
LA GORGA MARIA GRAZIA
COLELLA GIOSUE
DI MAIO ANTONIO
TENUTA DANIELE DI DANIELE ALESSANDRA
SALVATORE NAPOLITANO
MARTUSCIELLO SILVANA
LA MARCA FILOMENA
CIARDELLA DONATO
DI MEGLIO GIUSEPPE
PASTORINO MARIO
ESPOSITO TERESA IDA
DE MARCO GIOVANNI
FOSCHINI ANNA MARIA
DI MEGLIO FRANCESCO
BELLO ANGELO
TORRILLO GABRIELE
PASCALÉ CORRADO
GEREMIA MARENNA
COLANTONE ANTONIETTA
DIOCESI DI SESSA AURUNCA
PERO SOFIA
CASSESE MIRELLA
PISANI MASSIMILIANO
PERFETTO ALDO
TENUTA DANIELE DI ALESSANDRA DANIELE
PARROCCHIA SANTA MARIA MAGGIORE
TENUTA DANIELE DI DANIELE ALESSANDRA
OTTATO MARIALUISA

CUOMO PASQUALE
MAROTTA ALESSANDRO
DE LISI FULVIO
RUGGIERO VINCENZO
AZIENDA AGRICOLA PEZZUTI DI CLELIA ROSALBA PEZZUTI
VISTOCCO GAETANO
COPPOLA FILIPPO
PARROCCHIA DI SAN TOMMASO D'AQUINO
IMBRIACO GIUSEPPE
PASSARO MICHELE
ANDREIUOLO MARIA
GALLO AMALIA
ANDREIUOLO NICOLA
COBELLIS GILDA
DI SPIGNA ITALIA
NACAR VALENTINO
SANSONE PASQUALE
ERNESTO BIANCO
DI RAUSO ANDREA
MATTERA SILVIO
SEVERINI MARIA ROSARIA
PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO
SPIEZIA GIUSEPPINA
COLELLA AMERIGO
AZIENDA AGRICOLA DI FERZOLA ANNUNZIATA
AZIENDA AGRICOLA DEATERRA
PROVINCIA DI SAN GIOVAN GIUSEPPE DELLA CROCE DELL'ORDINE DEI FRATI MINORI
LA VALLE DEL MULINO DI MAFFIA SARA
CALISE GIUSEPPE
CALISE MICHELE
DI MAIO CONCETTA
MATTERA PASQUALE
PISANI MASSIMILIANO
BIANCO FRANCESCA
CASOLA LUIGI
FIORILLO MARIO
DI MAIO MARIO
CHIESA DI SANTA MARIA DEL CASTAGNETO

IANNUZZI DOMENICO
OTTATO MARIALUISA
NESE PINO
IACONO AGOSTINO
MATURO NINA
IMPRESA AGRICOLA INDIVIDUALE CORREALE STEFANO
D'ANGELO GIOVANNI
DI NARDO LUISA
DELLA ROSA AGOSTINO
CILENTO GIUSEPPE
APOLITO PIETRO
FROZZA FELIPE
DI COSTANZO FRANCESCO
DI COSTANZO ALFONSO
LUCIA MAIO
RUSSO LUISA
CILENTO GIUSEPPE
FESTA ANGELO MICHELE
MAIO LUCIA
MIGLIACCIO ROSSELLA
ANDREIUOLO NICOLA
CILENTO GIUSEPPE
FETTO GIOVANNI ANTONIO
LAURITO SABATINA
LAUDANDO BARTOLOMEO
DI GENNARO PIETRO
SILVESTRI FRANCESCO
NICOLELLA MARIA GABRIELLA
MAUCIONE FRANCESCO
NICOLELLA MARIA GABRIELLA
NICOLELLA MARIA GABRIELLA
NICOLELLA MARIA GABRIELLA
ALTOBELLO CRISTIAN
FATTORIE TEONILLA SOCIETA' AGRICOLA A.R.L.
MONTE PAOLA
DI GENNARO PIETRO
AMATRUDA ANTONIETTA
VERRENGIA LUIGI MARIA
PARROCCHIA S. ANNA ALL'OLIVETO
FERRA MAURO

Avv. FABIO OREFICE

Via Toledo, 156 – 80134, Napoli

tel. e fax 0815795651 - email avv.orefice@gmail.com – pec avv.orefice@pec.it

BONFRISCO CARMELINA
SOCIETA AGRICOLA
PASSARO MICHELE
COLANTONE NICOLA
SOC. COOP. FALODE
CAPOZZOLI CARLO
CAPOZZOLO MICHELE
NESE LUIGIQ
ROMANELLI ANTONIETTA
SOC. AGR. MATESE RANCH
MAFFIA EDOARDO
IACONO ADRIANO
TORRILLO GIOVANNA
VITALE EMILIO
SOC. AGR. MATESE RANCH
ERRICO MARIA SOFIA
ERRICO MARIA SOFIA
ERRICO MARIA SOFIA
COLANTONE GIUSEPPE ANTONIO
COLANTONE GIUSEPPE ANTONIO
CORBARO S.N.C. DI DE MICHELE E CATUOGNO
MATTERA PASQUALE
SOC. AGR. MATESE RANCH
LOFFREDA LIBERATO
RICCIARDI ROSA
CANORO PAOLA
DE LELLIS PIETRO
INSANTE ANNA CARMELA
ANTONIO PIPOLO
LOFFREDA LIBERATO
COBELLIS GILDA
PARRILLO RAFFAELE
DE LELLIS PIETRO
SANGIOVANNI MAURO
SAVO DOMENICO
MASTRANDREA MARIA GIUSEPPA
ARCARO VINCENZO
SPASIANO FRANCESCO
MONTE LUCIA

ARCIDIOCESI
IACONO ADRIANO
PASSARO NICOLA
ONOFFRIO MARIA CRISTINA
TORRILLO GIOVANNA
MONGILLO GIOVANNI
BEATIFICATO MICHELE
MONGILLO SIMONANGELO
LA PENTA ELIA
MEROLA LUIGINA
COLANTONE ANTONIETTA
MASTRANDREA FABIO
MASSARO GEMMA
ARCIDIOCESI DI SALERNO-CAMPAGNA-ACERNO
COBELLIS GILDA
PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO APOSTOLO
SATURNO ALESSANDRA
CAVALLARI GIUSEPPINA
BELLUCCI ANIELLO
FERRA MAURO
COLELLA GIOSUE'
MAZZEO MARIA
GRIMALDI GIOSUE'
D'AMBROSIO ANGELO
PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA NEVE
VITELLI GIUSEPPE
CASTALDI MARIA
ACAMPORA SALVATORE
MASTROCOLA LAURA
DI BIASE SILVESTRO
RUSSO ANGELO CARLO
VILLA SPADARA DI DI LUSTRO GAETANO
VILLA SPADARA DI DI LUSTRO GAETANO
FLORIO DOMENICO ALESSANDRO
BUONOCORE RITA
BARBATO EVA
MATURO GIULIANO
AZIENDA AGRICOLA TORRILLO SRLS

CIVITILLO MARINELLA
MONGELLO PIETRO ONOFFRIO
DI BIASE ROSA
MATURO GIULIANO
MATURO GIULIANO
DI BIASE PASQUALE
RUSSO PAOLO
MASTRILLO MARIA CRISTINA
MASTRILLO MARIA CRISTINA
DI BIASE ANGELO
VENDITTO ROSA
TAMMARO LINA
AMATO PASQUALE
VITELLI RAFFAELE
PERRONE GIULIO
CASSELLA RITA LINA
GALDI PAOLO
CAMA GIUSEPPE
PETRUCCI GIOVANNI
DI MARCO ANGELO
ORSINO FILOMENA
SEVERINO ANTONIO
MASUSAGRI SRLS
VITELLI SALVATORE
TAMMARO GIUSEPPA ANTONIETTA
FEOLA ANNA TERESA
GIACCIO NICOLA
CRETA NICOLINA
SOCIETA AGRICOLA LE PERGOLE SRL
PETRILLO ARIANNA
ORSINO PIETRO
CIVITILLO MICHELANGELO
CASTELLINO PASQUALINO
DE TORO DOMENICO
DE TORO DOMENICO
COLANTONE GIUSEPPE ANTONIO
COLANTONE NICOLA
CALISE ANNA
GIACOMETTI ANGELINA

VITELLI PAOLO
COLANTONE NICOLA
BUONOCORE RAFFAELE
PARENTE MARGHERITA
AMATO PIETRO
DI BIASE ANTONIO
CROCCO GIOVANNI
RICCIARDI VINCENZO
LA PORTA ANGELA
CIVITILLO AMEDEO
RICCIARDI VITTORIO
MASTRANDREA MARIA GIUSEPPA
DI BIASE MARIA
ZAPPARELLI NICOLA
CRETA NICOLINA
D'ORSI LEUCIO
DI BIASE SILVEESTRO
PETRILLO MARIANTONIA
CIVITILLO MARINELLA
BIANCO NICOLA
CASTAGLIUOLO FRANCESCO PAOLO
CASTAGLIUOLO FRANCESCO PAOLO
DI MEGLIO ALESSANDRA
MATTERA FRANCESCO
FIORITO CIRIACO
RAPUANO EMILIO
PARCIASEPE MASSIMO
PARCIASEPE MASSIMO
LUONGO PALMERINDA
AFFINITO ROBERTA
IMBRIACO GIUSEPPE
PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO
PARROCCHIA MARIA SS. ANNUNZIATA
CALISE ANNA
CIVITILLO BERNARDINO
CASSELLA MICHELE
LAMONACA ANDREA
AZ. AGR. BELCILENTO DI PERNA PASQUALE
MIGLIACCIO RITA

AZ. AGR. BELCILENTO DI PERNA PASQUALE
DI PERNA PASQUALE
VITELLI DOMENICO
DE NIGRIS ANGELINA
DI BIASE LORENZO
DI BIASE LORENZO
VELARDO DOMENICA EMILIA
RUSSO MARIANTONIA
IASSOGNA CONCETTA
RUSSO ANNA MARIA
DI BIASE ANGELO
RUSSO BALBINA
DIOCESI DI TEGGIANO-POLICASTRO
FRANCO MARIA ASSUNTA
TORRILLO GABRIELE
VARRONE FABIO
CIVITILLO ANTONIO
CIARDELLA SABATO TEODORO
ORSI ANGELO ANTONIO
ALBATRAMONTO SOCIETA' AGRICOLA S.S.
CALISE NATALE
BELLO ANGELO
DI PERNA PASQUALE
ROMANO MARIA LUCIA
GIACCIO NICOLA
DI FIORE GIOVANNI
SANTUARIO MARIA SANTISSIMA INCORONATA
DI RUBBO LUIGI
DI RUBBO LUIGI
CIVITILLO DOMENICO
VELARDO MARIA TERESA
AUTORINO CAROLINA
PETRILLO GIOVANNI
DI BIASE DOMENICO
DI BIASE GIOVANNI
DI BIASE GIOVANNI
BELLO ANGELO
OTTATO MARIALUISA
FLORIMONTE PAOLO

MASTELLONE ANIELLO
BELLO MARIA CRISTINA
MONDELLI GIUSEPPINA
TOMASONE MASSIMO
MAGLIANO GERARDO
AMENDOLA ANNA
MAGLIANO GERARDO
FLORIO BARTOLOMEO
ZAPPARELLI ANTONIO
BELLO MARIA CRISTINA
MONDELLI GIUSEPPINA
ZAPPARELLI MARIA CRISTINA
TREZZA ANNA
MATTERA MADDALENA
MONTE MARIANGELA
CIVITILLO CLAUDIA
CARCATERRA ISABELLA
CARCATERRA ISABELLA
FEOLA GIOVANNI
CARCATERRA ISABELLA
CASOLA LOREDANA
MANDARA GENESIO
AZIENDA AGRICOLA NONNA MARIA DI LAURITANO MARIANNA
AZIENDA AGRICOLA NONNA MARIA DI LAURITANO MARIANNA
ROMANIELLO MARIA
ROMANIELLO MARIA
NACLERIO LUCIA
BUONOCORE ROSA
DI GENNARO CARMINE ANTONIO
PETRILLO ANGELA
GUIDA GAETANO
ENTE SANTUARIO SAN MICHELE ARCANGELO
MANCUSO CARLO
DI LUCA GERARDO
MAGLIANO MARIA CONCETTA
PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA PIETA
SODANO ANTONIO
ASSOCIAZIONE SAN VITO MARTIRE
CASSELLA PASQUALE

Avv. FABIO OREFICE

Via Toledo, 156 – 80134, Napoli

tel. e fax 0815795651 - email avv.orefice@gmail.com – pec avv.orefice@pec.it

LODATO GERARDO
MIGLIACCIO ARIMA
DI PERNA PASQUALE
TREZZA ANNA
SOCIETA' AGRICOLA LESCHE SRL UNIPERSONALE
I SAPORI DELLA NONNA DI IMPAGLIAZZO ROSSELLA
DE ANGELIS GIOVANNANGELO
DE ANGELIS GIOVANNANGELO
DE ANGELIS GIOVANNANGELO
VENDITTO ROSA
IOVIENO CORRADO
CUOMO CARMELA
VANACORE RAFFAELE
GALLINELLA LUCIO
SIERVO ANTONIO
LAMANNA FILOMENA
LAMANNA FILOMENA
LAMANNA FILOMENA
REGINE MICHELE
LAMANNA GERARDO
CALISE PIETRO
CALISE PIETRO
CARLUCCIO AURORA LUCIA
MONTE MARIANGELA
MATURO MARTINO ANTONIO
LAMANNA GERARDO
DE SIMONE MARIA
NICOLETTI ANTONIO
NICOLETTI STELLA
INGLESE ANTONIO
OTTATO GAETANO
DE STEFANO CLOTILDE
PARROCCHIA SAN FELICE DI TENNA
ISCHIA SPAEH SRL
DI BIASE ANTONIO STEFANO
BOSCARRELLI DIEGO
PASQUA GIOVANNA
RENNA GHERARD
CROCCO CLAUDIO

CROCCO CLAUDIO
DE TORO ROSA
DE TORO ROSA
NUCERA FORTUNATO
BRODETTI GIULIA
DELLA ROSA MARCELLO
FRONGILLO BRUNO
BONIZIO ALBANO
SCORZA MARIA
VECCHIO TERESA
DONNATUONI GIOVANNI
CETRANGOLO MARIA
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE D'ARTE CONTADINA "MICHELE RUSSO"
MEGLIO NICOLA
SANTARPIA CONSIGLIA
CAPUTO GIUSEPPE
BOTTONE MATTEO
VACCARO GENEROSA
VACCARO GENEROSA
PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA IN BAGNOLI IRPINO
MIGLIACCIO ORSOLA
FAM. ANDREA D'AMBRA SRL
MONGILLO LUCA
SELE CENTRO SERVIZI S.A.S.
ROSSI ITALO
PARROCCHIA S. MARIA DEL ROVO
MARCUCCI SIMONA
AZIENDA AGRICOLA RUFFANO SOC. SEMPLICE AGRICOLA DI IMPAGLIAZZO S. & CASTAGLIUOLO T.
SALERNO GIOVANNI
MARCUCCI SIMONA
NACLERIO ALESSANDRO
SEBASTIANI ROSSELLA
MATTERA TERESA
GUERRA GIACINTA
VISONE FULVIO MARIA
MATTERA BERNARDO
GIELLE SRL

MORGERA VITO
SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L. VITIS
LUCIBELLI LUIGI
GUARIGLIA ANTONELLA
FIORILLO CLAUDIO
ANFORA MARIO
GUZZO VINCENZO
GUZZO VINCENZO
MANCUSI CATERINA
GUZZO VINCENZO
HOFER STROBEL SABINE
IMPAGLIAZZO TERESA
IMPAGLIAZZO SALVATORE
RESIDENCE PUNTA CHIARITO S.R.L.
FIORILLO CLAUDIO
CHIESA DI SANTA MARIA A ZITO E SAN BARTOLOMEO
IMPAGLIAZZO NICOLA
MILO DOMENICO
D'ANGELO AGOSTINO
D'AMBRA VINI D'ISCHIA S.R.L.
IMPAGLIAZZO SALVATORE
IMPAGLIAZZO TERESA
PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO
FEDERICO BIAGIO
INFANTE ALBERTO
INFANTE VINCENZO
FEDERICO BIAGIO
INFANTE LUCIANO
DE SANCTIS DIONIGI
MATURO PASQUALE
PARROCCHIA MARIA SANTISSIMA DEL CARMINE E SAN FELICE
MERCADANTE BONAVENTURA
POLVERINO ARMANDO
PICCOLO ELENA
CAPPETTA MARIA
BARBATO MARIA
BELLINO ELIO PANZA (PARROCCHIA SAN MAURO DI SOLOPACA)
BARBATO MARIA

ANDREIUOLO DONATO
DODDATO LETIZIA
PARROCCHIA SAN MICHELE
D'ELIA FRANCESCO
D'ELIA FRANCESCO
CLAMBER SRL
CLAMBER SRL
GAUCI MICHAEL
PANZARIELLO ANIELLO
AZIENDA AGRICOLA "VILLA ANNA" DI ALFREDO CERCIELLO
PASCALÉ LANGER FIORELLA
TRAETTO ROCCO
MORGERA SILVANA
FERRARA DELLA MURA DONALD
CATUOGNO LUIGI
GALLO LUIGI
PARROCCHIA DEI SANTI GIOVANNI E PAOLO - DIOCESI DI SESSA AURUNCA
ROSELLI VITTORIO
ROBERTO CARMELO
LA SPIGA DEL CERVATI
LA SPIGA DEL CERVATI
LA SPIGA DEL CERVATI
ROSSETTI ANTONIO
TROTTA PASQUALE
MIGLIOZZI GIOVANNI
TROTTA PASQUALE
ROSSI MARCO
ROSSI ANTONIO
MANZI DOMENICO
MORGERA SILVANA
VERRENGIA LUIGI MARIA
GIORDANO LUCA
RICCIO MICHELINA
LIGUORI FIORENZO
MATURO ANGELO MARTINO
MORGERA SILVANA
MORGERA PAOLA
D'ANGELO FRANCESCO

Avv. FABIO OREFICE

Via Toledo, 156 – 80134, Napoli

tel. e fax 0815795651 - email avv.orefice@gmail.com – pec avv.orefice@pec.it

MORGERA PAOLA	
MORGERA PAOLA	
GALZERANO ROSARIA	
MONTUORI ANIELLO	
ISCHIABIO SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA DI GENNARO E ANNA MANNA	
VONA FRANCESCO	
INFANTE ANTONELLO	
ISCHIABIO SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA DI GENNARO E ANNA MANNA	
ROSSI MARCO	
CESTARI FLORINDA	
PIETRATORCIA SOC. AGR. A R.L.	
RUSSO PASQUALE	
ORICCHIO DONATINA	
CITERA ANTONIO	
PETILLO AMALIA	
CITERA ANTONIO	
PASSARELLI GAETANO	
MASSERIA SARDO SOCIETÀ AGRICOLA A RESPONSABILITÀ LIMITATA	
ROMAGNOLI PIER GUIDO	
ORLOTTI EDMONDO	
SANSONE ELISABETTA	
GREGORIO ANGELO JR	
VUILLEUMIER PAOLA	
SFERRATORE SALVATORE	
AZIENDA AGRICOLA DI FERZOLA ANNUNZIATA	
DEL GAUDIO GAETANO	
SFERRATORE SALVATORE	
DI MEGLIO GIOVANNI	
DE MASI MICHELE	
VENEROSO ANGELINA	
PARROCCHIA DI S. M. MAGGIORE	
DE MASI MICHELE	
AZIENDA AGRISOLA SOLE DI DE RISO CARLO E C. SOC. SEMPLICE	
AGRICOLA	
PELUSO LORENZO	
PARROCCHIA DELLA SS. TRINITA'	
CONFUORTO VITO	
IODICE ANTONIO	
	IODICE FRANCESCO
	IODICE FRANCESCO
	CURCIO SABINA
	AGRICOLA SAN DOMENICO DI PATALANO MARIA S.A.S.
	TABANO GAETANO
	CAPO MARIA
	FRANCO LUCIA
	MILO ANTONIO
	MUCCIOLO MICHELINA
	GIFFONI SABINO
	CASELLA VINCENZO
	MAUTONE STEFANIA
	FORTE GIOVANNI
	CAVALLO DOMENICO
	CIVALE SERENA
	CAVALLO DOMENICO
	LAVEGLIA SABINA
	SOCIETÀ AGRICOLA VILLA SCARLATO S.R.L.
	OLIVA PATRIZIA
	SACCHI CARLO
	BRUNO ANGELO
	PELUSO GIOVANNA
	AZIENDA AGRICOLA CITERA MARIANNA
	DE STEFANO GENNARO
	AZIENDA AGRICOLA SGUEGLIA TONIO
	MANNA ANNA
	DE LUCA FELICE
	SACCHI CARLO
	BUONOCORE GIOVANNA
	OTTAVIO LUCIFERO AZ. AGRICOLA

5. La presente integrazione del procedimento ex art. 9 comma 4 D.P.R. n. 1199/1971 con pubblicazione sul sito web della Regione Campania, viene effettuata in esecuzione della nota MIC|MIC_SG_PNRR|02/05/2023|0014736-P del Direttore Generale del Ministero della Cultura – Segretariato Generale – Unità di Missione per l'Attuazione del PNRR, notificata a mezzo pec il 02/05/2023

6. TERMINE PERENTORIO ENTRO CUI EFFETTUARE LA PUBBLICAZIONE AI FINI DEL PERFEZIONAMENTO DELLA INTEGRAZIONE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 9 COMMA 4 DPR N. 1199/1971: 12 MAGGIO 2023

7. TERMINE PERENTORIO ENTRO CUI DEPOSITARE LA PROVA DELLA AVVENUTA PUBBLICAZIONE: EFFETTUARE LA PUBBLICAZIONE AI FINI DEL PERFEZIONAMENTO DELLA INTEGRAZIONE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 9

COMMA 4 DPR N. 1199/1971: 5 GIORNI SUCCESSIVI ALLA AVVENUTA PUBBLICAZIONE

8. Il ricorso introduttivo, la Disposizione Dirigenziale della Regione Campania n. 127 del 19.12.2022, l'Allegato 1 alla D.D. 127/2022, recante l'elenco dei soggetti ammessi al finanziamento e controinteressati, in uno alla nota MIC\MIC_SG_PNRR\02/05/2023\0014736-P del Direttore Generale del Ministero della Cultura – Segretariato Generale – Unità di Missione per l'Attuazione del PNRR, notificata a mezzo pec il 02/05/2023, sono in ALLEGATO

9. SUNTO DEL RICORSO:

Il sig. Boscarelli ha presentato domanda per ottenere un finanziamento per la trasformazione dell'immobile di sua proprietà, sito nel Comune di Massa Lubrense e denominato “VILLA MURAT, DA CASA RURALE A VILLA DI DELIZIA (borgo medievale S.Maria dell'Annunziata)”.

Il ricorrente allegava alla propria domanda di partecipazione l'atto per Notar Iaccarino rep. n. 31697, racc. n. 18674 del 10.02.2015, dal quale risulta, all'art. 1, che “*Luigi Boscarelli (in prosieguo di quest'atto denominato parte cedente)... trasferisce a Diego Boscarelli (in prosieguo di quest'atto denominato parte cessionaria), che acquista i diritti pari a 1/3 (un terzo) in nuda proprietà...*” dell'immobile in questione. Nel medesimo articolo, alla pag. 3 dell'atto notarile, nell'indicare i dati catastali dell'immobile oggetto del contratto, si legge espressamente che il cespite oggetto del rogito risulta “*regolarmente intestato a Diego Boscarelli per 2/3 e a Luigi Boscarelli per 1/3*”.

Nonostante ciò, con il provvedimento prot. PG/2022/0571278, il Direttore Generale della Direzione Governo del Territorio della Regione comunicava al sig. Boscarelli l'esclusione della domanda e la non ammissione della stessa alla valutazione di merito, poiché la stessa sarebbe risultata “*...carente del requisito di partecipazione ... in quanto: “la domanda è stata presentata da un soggetto diverso da quello legittimato”, così come richiesto, a pena di inammissibilità, dall'art. 4 comma 4 e ai sensi dell'art. 9 co. 3 del citato avviso...*”.

Dopo varie rettifiche degli elenchi degli ammessi e degli esclusi a seguito di attività di correzione di errori materiali e di verifiche conseguenti domande di annullamento e di riesame, la Regione approvava gli atti definitivi della procedura in questione con il D.D. 127 del 09/12/2022, pubblicato sul BURC n. 15 del 19/12/2022, nel quale “*DECRETA di:... procedere... alla pubblicazione dell'elenco delle domande inammissibili ai sensi dell'art. 9 dell'avviso pubblico dalla Regione Campania denominato “Allegato 5 elenco domande inammissibili ex art. 9”...*”.

In questo modo, nonostante la palese illegittimità della relativa decisione, l'esclusione del ricorrente è divenuta definitiva e va, pertanto, gravata alla stregua dei seguenti

MOTIVI

1. SULL'AMMISSIBILITA' E PROCEDIBILITA DEL PRESENTE RICORSO.

A) L'esclusione ha assunto carattere di definitività, all'esito della approvazione del D.D. 127 Regione Campania del 09/12/2022.

AVV. FABIO OREFICE

Via Toledo, 156 – 80134, Napoli

tel. e fax 0815795651 - email avv.orefice@gmail.com – pec avv.orefice@pec.it

Ed invero, è la stessa Regione ad ammettere come il Decreto 127 viene adottato all'esito della “istruttoria condotta dalla struttura regionale” e della relativa verifica di “regolarità amministrativa del presente atto”. Ciò, peraltro, a seguito di una attività di rivalutazione e modifica del precedente operato, conseguente sia errori materiali, sia richieste di annullamento e di rettifica delle decisioni assunte.

Tutto ciò ha condotto ad una riedizione del potere amministrativo che, anche laddove ha prodotto una conferma del precedente operato, è comunque conseguita ad una novellata istruttoria da parte della stessa Amministrazione, tale da configurare la fattispecie dell'atto confermativo comunque impugnabile giudizialmente.

In argomento, si evidenzia la giurisprudenza di del Consiglio di Stato, secondo cui “...Va poi rammentata la distinzione tra atti “meramente confermativi” e atti “di conferma in senso proprio”... A questo punto va rilevato che **gli atti “meramente confermativi” sono quegli atti che, a differenza degli atti “di conferma”, si connotano per la ritenuta insussistenza, da parte dell’amministrazione, di valide ragioni di riapertura del procedimento conclusosi con la precedente determinazione**; ... essi sono insuscettibili di autonoma impugnazione per carenza di un carattere autonomamente lesivo (Cons. Stato, V, 8 novembre 2019, n. 7655). In pratica, **l’atto meramente confermativo ricorre quando l’amministrazione si limita a dichiarare l’esistenza di un suo precedente provvedimento, senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione** (Cons. Stato, V, 22 giugno 2018, n. 3867)” (Cons. Stato, IV, 3 giugno 2021, n. 4237; 29 marzo 2021, n. 2622; (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6606/2021).

Nella fattispecie in esame, è la stessa Regione che nel DD 127/2022 premette che lo stesso è frutto di una serie di rettifiche, modifiche, rivalutazioni conseguenti una nuova istruttoria compiuta sia a seguito di istanze di candidati, sia d'ufficio una volta verificata la sussistenza di errori nella procedura.

Il DD 127 non può che essere considerato, come frutto di una nuova istruttoria e di una rinnovata valutazione, essendo stato effettuato un RIESAME della vicenda, che poi ha in parte confermato precedenti decisioni.

B) In ogni caso, anche a considerare quale *dies a quo* il 18.11.2022, data di notifica del provvedimento di esclusione prot. PG/2022/0571278, non può che considerarsi ammissibile il presente gravame, alla luce della novella di cui alla L. n. 69/2009 e dell'introduzione del d.lgs.104/2010. Ed invero, all'esito delle modifiche di cui alle citate disposizioni, il ricorso straordinario al Capo dello Stato ha assunto natura giurisdizionale.

Sul punto, del resto, si è pronunciato il Giudice delle Leggi, con la sentenza n. 73 del 2014, confermata anche dall'ordinanza n.7 del 2015, in cui viene chiarito che “L’istituto del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica... è stato di recente oggetto di importanti interventi legislativi. Tra questi rileva, in particolare, l’art. 69, secondo comma, della legge n. 69 del 2009, che ... ha stabilito che «La decisione del ricorso straordinario è adottata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero competente, conforme al parere del Consiglio di Stato». **L’acquisita natura vincolante del parere del Consiglio di Stato, che assume così carattere di decisione, ha conseguentemente modificato l’antico ricorso amministrativo, trasformandolo in un rimedio giustiziale, che è sostanzialmente assimilabile ad un “giudizio”...**”. Del resto, l'articolo 7 comma 8 del d.lgs.104/2010, introdotto sui principi della L. n. 69/2009, confermare come il rimedio in questione è inquadrabile nello schema giurisdizionale laddove sottolinea che “il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa”.

Assodata la natura giurisdizionale del ricorso straordinario, non v'è ragione per cui ad esso non possa e non debba applicarsi la previsione di cui all'art. 52 (commi 3 e 5) c.p.a. in forza della quale “se il giorno di scadenza è festivo, il termine fissato dalla legge ... è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo... La proroga di cui al comma 3 si applica anche ai termini che scadono di sabato...”.

AVV. FABIO OREFICE

Via Toledo, 156 – 80134, Napoli

tel. e fax 0815795651 - email avv.orefice@gmail.com – pec avv.orefice@pec.it

Sul punto, invero, la giurisprudenza ha affermato che “...il sabato è equiparato ai giorni festivi (in virtù della novella di cui all'art. 2, co. 11, d.l. n. 263 del 2005, in vigore dal 1° marzo 2006) solo al fine del compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono di sabato, onde consentire agli avvocati di procedere ai relativi adempimenti, concernenti i termini di notifica e deposito che scadono di sabato, il successivo lunedì; a tutti gli altri effetti il sabato è considerato giorno lavorativo. Il c.p.a. esplicita l'applicabilità della disciplina sul sabato anche al processo amministrativo (art. 52, co. 5, c.p.a). Questa regola, però, vale solo per i termini che si calcolano in avanti, e non anche per i termini che si calcolano a ritroso...” (Tar Campania, Napoli, sez. V, 5 novembre 2018 n. 6425, che richiama Cons. St., sez. V, 31.5.2011 n. 3252 e Cons. St., sez. V, 25 luglio 2011, n. 4454). In questo senso, peraltro, si è espresso, assai di recente anche Cons. St., sez. III, 17 novembre 2020 n. 7142...” (TAR Calabria, Sez. II, n. 209/2021).

Ciò posto, il presente ricorso è ammissibile, considerato che il 18.03.2023 cadeva di sabato e, quindi, il relativo termine è ex lege prorogato al primo giorno non festivo, vale a dire il 20.03.2022.

2 .VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 4 DELL'AVVISO PUBBLICO REGIONE CAMPANIA PNRR M1C3-2.2. "PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'ARCHITETTURA E DEL PAESAGGIO RURALE" APPROVATO CON D.D. N. 36 DEL 14/04/2022 DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO. VIOLAZIONE L. N. 241/90. ECCESSO DI POTERE. DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA. INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI. TRAVISAMENTO. ABNORMITA'.

A) Nell'atto per Notar Notar Iaccarino rep. n. 31697, racc. n. 18674 del 10.02.2015, all'art. 1, risulta senza dubbio che “Luigi Boscarelli (in prosiegua denominato parte cedente)... trasferisce a Diego Boscarelli (in prosiegua denominato parte cessionaria), che acquista i diritti pari a 1/3 (un terzo) in nuda proprietà...” dell'immobile in questione. Nel medesimo articolo, alla pag. 3 dell'atto, nell'indicare i dati catastali dell'immobile, si legge espressamente che il cespite oggetto del rogito risulta “...attualmente... regolarmente intestato a Diego Boscarelli per 2/3 e a Luigi Boscarelli per 1/3”.

Il sig. Diego Boscarelli, già proprietario per 2/3 del cespite in esame, con l'atto del 2015 ha acquistato dal padre anche l'altra porzione, divenendo proprietario dell'intero immobile.

Non è chiaro, quindi, a che titolo il Dirigente della DG Governo del Territorio della Regione Campania abbia ritenuto inammissibile la richiesta del ricorrente per una pretesa carenza di requisito di partecipazione, avendo considerato la “domanda ... presentata da soggetto diverso da quello legittimato...”.

L'art. 4 dell'Avviso, come detto, legittima alla presentazione della richiesta di finanziamento i proprietari, i possessori e i detentori a qualsiasi titolo e il ricorrente – pieno proprietario per 2/3 e nudo proprietario per il restante 1/3 – rientra a pieno titolo nei soggetti legittimati.

B) Non è data comprendere la ragione dell'esclusione, considerato che la natura e tipologia degli interventi per cui viene chiesto il finanziamento è tale da competere unicamente al nudo proprietario e non già all'usufruttuario. Ai sensi dell'art. 1005 c.c., infatti, le spese per i lavori straordinari (e tali sono senza tema di smentita quelli oggetto della domanda di finanziamento) competono unicamente al nudo proprietario.

Del resto, vista l'ampissima previsione dell'art. 4 dell'Avviso, il ricorrente sarebbe stato legittimato anche quale semplice detentore dell'immobile in questione, vale a dire quale soggetto la cui posizione rispetto al bene immobile è caratterizzata da un mero *animus detinendi*, riconoscendo che sulla cosa insiste un diritto reale altrui.

Nell'allegato B alla domanda di ammissione, il ricorrente ha autocertificato di “a. di essere proprietario, possessore o detentore del bene oggetto dell'intervento ovvero gestore dello stesso, e che la titolarità sul bene o l'atto di affidamento in gestione ovvero l'atto di comodato e/o locazione è antecedente al 31.12.2020 e che avrà durata almeno pari ai 5 anni successivi

Avv. FABIO OREFICE

Via Toledo, 156 – 80134, Napoli

tel. e fax 0815795651 - email avv.orefice@gmail.com – pec avv.orefice@pec.it

alla data di presentazione della presente domanda. In caso di possessore, detentore o gestore di essere autorizzato dal proprietario ad eseguire l'intervento...".

Ebbene, nonostante ciò, del tutto sorprendentemente è stato escluso dal beneficio.

Non v'è chi non veda l'abnormità di tale decisione.

3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 4 DELL'AVVISO PUBBLICO REGIONE CAMPANIA PNRR MIC3-2.2. "PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'ARCHITETTURA E DEL PAESAGGIO RURALE" APPROVATO CON D.D. N. 36 DEL 14/04/2022 DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO. VIOLAZIONE L. N. 241/90. VIOLAZIONE ARTT. 2 E 97 COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGITTIMO AFFIDAMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO TRA CANDIDATI E DELL'OBBLIGO DI RICORRERE ALL'ISTITUTO DEL "SOCCORSO ISTRUTTORIO". ECCESSO DI POTERE. DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA. INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI. TRAVISAMENTO. ABNORMITA'. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA'.

Nell'atto notarile allegato dal sig. Boscarelli vi sono elementi sufficienti a configurare la sussistenza della legittimazione a partecipare alla selezione.

Il Responsabile del procedimento, a fronte di (non meglio chiariti) dubbi in merito alla titolarità del bene, avrebbe potuto e dovuto attivare l'istituto del "soccorso istruttorio" richiedendo al sig. Boscarelli chiarimenti in merito.

Il soccorso istruttorio è un istituto a portata generale e trova applicazione anche nell'ambito delle procedure concorsuali o comunque di carattere comparativo, ferma restando la necessità di rispettare la *par condicio* tra i partecipanti.

Il principio di buon andamento dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost., da cui consegue la necessità di non attribuire a meri errori formali o a semplici dimenticanze una portata esiziale quale l'esclusione dalla procedura, al fine di garantire la massima partecipazione nell'interesse stesso della pubblica amministrazione.

La parità di trattamento tra i partecipanti esige che l'intervento dell'amministrazione, diretto a consentire ad un concorrente di regolarizzare o integrare la documentazione presentata, non può produrre un effetto vantaggioso a discapito degli altri candidati o partecipanti, configurandosi in capo al singolo partecipante obblighi di correttezza - specificati mediante il richiamo alle clausole generali della buona fede, della solidarietà e dell'autoresponsabilità che trovano fondamento sostanziale negli artt. 2 e 97 Cost.. In forza di detti principi, ogni candidato è tenuto ad assolvere oneri minimi di cooperazione, quali il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti, di porre in essere tempestivi adempimenti procedurali (cfr. Cons. Stato, ad. plen., 25 febbraio 2014 n. 9).

Ebbene, anche a voler seguire l'orientamento più restrittivo, per il quale il soccorso istruttorio è (fortemente) limitato dal principio di autoresponsabilità del concorrente (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio 2019, n. 1148; III, 4 gennaio 2019, n. 96, nonché ancora, in termini restrittivi, Cons. Stato, sez. III, 8 ottobre 2021, n. 6740), è evidente come nel caso di specie nessun ostacolo avrebbe incontrato il ricorso a tale strumento, avendo il ricorrente fornito ogni informazione utile per essere ammesso alla selezione.

E' stato affermato che il soccorso istruttorio "*va necessariamente applicato dall'amministrazione qualora gli atti tempestivamente prodotti contribuiscano a fornire ragionevoli indizi circa il possesso del requisito di partecipazione a una procedura concorsuale non espressamente documentato*" (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 10 maggio 2021, n. 3664).

Ebbene, nella fattispecie in questione, anche a voler per assurdo considerare incompleta o insufficiente la documentazione fornita dal ricorrente, è innegabile come essa abbia comunque fornito informazioni e dati sufficienti ai fini dell'ammissione, tali da giustificare il soccorso istruttorio e la eventuale richiesta di integrazioni o chiarimenti.

Avv. FABIO OREFICE

Via Toledo, 156 – 80134, Napoli

tel. e fax 0815795651 - email avv.orefice@gmail.com – pec avv.orefice@pec.it

Si osserva infatti che, in linea generale, la possibilità di rettifica, integrazione e/o regolarizzazione della documentazione trasmessa, in una fase successiva al completamento della domanda di partecipazione, risponde ad una duplice finalità di garanzia, sia per il candidato sia, principalmente, per la pubblica amministrazione, privilegiando una visione non rigorosamente formalistica ma maggiormente propensa alla valorizzazione del dato sostanziale. In quest'ottica, risulta particolarmente incisiva e del tutto condivisibile l'argomentazione recentemente sviluppata dal Consiglio di Stato, Sezione VI, nella sentenza del 24 febbraio 2022, n. 1308, che è comunque incentrata sulla valorizzazione del soccorso istruttorio per finalità superiori ed a valenza generale tese a superare *“quelle concezioni rigidamente formalistiche e burocratiche del diritto amministrativo che continuavano ad incentivare il contenzioso (ridotto ad una sorta di ‘caccia all'errore’ nel confezionamento della documentazione allegata alla domanda), con effetti pregiudizievoli in termini di tempestivo ed efficiente completamento delle procedure”*.

Ebbene, si ritiene che tali considerazioni, proprio per la loro portata, costituiscano un valido parametro di riferimento per sindacare la illegittimità della condotta tenuta dalla Regione nella fattispecie di riferimento .

Nel caso di specie, l'esclusione del ricorrente è stata comminata non già in forza della mancanza di un requisito di carattere sostanziale, quanto piuttosto per una mera assunta carenza documentale, rappresentata dalla pretesa insufficiente allegazione, alla domanda di partecipazione, del documento attestante che il ricorrente fosse l'unico proprietario dell'immobile in questione, anche se dal titolo di godimento del bene allegato ciò è facilmente deducibile .

ISTANZA CAUTELARE

Il fumus traspare dai motivi di gravame.

Parimenti sussiste il danno grave ed irreparabile, rappresentato dalla mancata concessione del finanziamento – di natura irripetibile, trattandosi di fondi PNRR che, per legge, hanno natura *una tantum* – e dalla correlata conseguenza dell'esaurimento del plafond una volta che la Regione abbia proceduto alla distribuzione tra i soggetti ammessi.

L'inutile decorso del tempo, nelle more della definizione del giudizio di merito, precluderebbe ingiustamente al ricorrente – per motivi evidenti - di accedere a provvidenze economiche (in ordine alle quali sussistono tutti i presupposti di legge) che potrebbero essere frustrate a tempo indefinito laddove mancasse, per il futuro, la necessaria copertura finanziaria.

Ne discende la necessità di adottare ogni provvedimento cautelare idoneo a tutelare gli interessi del ricorrente.

P.Q.M.

Previa sospensiva e/o adozione delle idonee misure cautelari, si conclude per l'annullamento degli atti impugnati, con ogni conseguenza di legge.

10. Il presente avviso, in uno agli atti ad esso allegati, non dovrà essere comunque rimosso dal sito web dell'amministrazione sino alla definizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal sig. Diego Boscarelli

La Regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t., in ottemperanza alla nota MIC|MIC_SG_PNRR|02/05/2023|0014736-P del Direttore Generale del Ministero della Cultura – Segretariato Generale – Unità di Missione per l'Attuazione del PNRR, notificata a mezzo pec

AVV. FABIO OREFICE
Via Toledo, 156 – 80134, Napoli
tel. e fax 0815795651 - email avv.orefice@gmail.com – pec avv.orefice@pec.it

il 02/05/2023, dovrà disporre la pubblicazione sul proprio sito internet del presente Avviso, del Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal sig. Diego Boscarelli (n. pratica Regione Campania 5298/2023), della nota MIC|MIC_SG_PNRR|02/05/2023|0014736-P del Direttore Generale del Ministero della Cultura – Segretariato Generale – Unità di Missione per l'Attuazione del PNRR, notificata a mezzo pec il 02/05/2023, del Decreto Dirigenziale n. 127 pubbl. sul BURC n. 105 del 19/12/2022, dell'elenco dei controinteressati di cui all'ALLEGATO n. 1 al D.D. 127/2022 pubblicato sul BURC n. 105 del 19/12/2022, affinché possa perfezionarsi la integrazione del procedimento ex art. 9 comma 4 DPR 1199/1971, includendo nel suddetto avviso di pubblicazione tutte le condizioni sopra specificate dal n. 1 al n. 10.

Si invita infine la P.A. in indirizzo ad ottemperare a quanto sopra **ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE DEL 12 MAGGIO 2023**, comunicando allo scrivente a mezzo pec all'indirizzo avv.orefice@pec.it l'avvenuto inserimento sul proprio sito istituzionale e rilasciando alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del presente avviso, in uno al ricorso, alla nota MIC|MIC_SG_PNRR|02/05/2023|0014736-P del Direttore Generale del Ministero della Cultura – Segretariato Generale – Unità di Missione per l'Attuazione del PNRR, al Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 127 pubblicato sul BURC n. 105 del 19.12.2022 ed al relativo Allegato n. 1 recante l'elenco dei soggetti controinteressati (le cui domande sono state ammesse al finanziamento); in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta, dovendo il sottoscritto fornire la prova dell'eseguita notificazione, **ENTRO IL SUCCESSIVO TERMINE PERENTORIO DI GIORNI 5**, mediante deposito della comunicazione all'Amministrazione competente alla istruttoria del ricorso straordinario.

Il sig. Diego Boscarelli si rende disponibile, in ottemperanza a quanto statuito dalla nota MIC|MIC_SG_PNRR|02/05/2023|0014736-P del Direttore Generale del Ministero della Cultura – Segretariato Generale – Unità di Missione per l'Attuazione del PNRR, ad adempiere al pagamento di tutto quanto la Regione dovesse ritenere necessario ai fini della corretta esecuzione della integrazione del procedimento mediante pubblicazione sul suo sito web del presente Avviso e relativi allegati; a tal uopo, chiede che gli siano comunicati l'eventuale quantum debeatur e le modalità attraverso cui effettuare il pagamento.

AVV. FABIO OREFICE

Via Toledo, 156 – 80134, Napoli

tel. e fax 0815795651 - email avv.orefice@gmail.com – pec avv.orefice@pec.it

Attesto infine che il messaggio PEC, oltre al presente avviso in pdf nativo e sottoscritto digitalmente, contiene i seguenti allegati in copia informatica conforme agli originali:

- 1) “Boscarelli ricorso straordinario_signed” (Copia integrale del ricorso introduttivo)
 - 2) “BOSCARELLI PROCURA CON ATTESTAZIONE_signed” (procura rilasciata su foglio separato)
 - 3) “MICMIC_SG_PNRR020520230014736-P” (Originale firmato digitalmente della nota MIC|MIC_SG_PNRR|02/05/2023|0014736-P del Direttore Generale del Ministero della Cultura – Segretariato Generale – Unità di Missione per l'Attuazione del PNRR)
 - 4) “DD+127_09.12.2022” (Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 127, pubblicato sul BURC n. 105 del 19.12.2022”)
 - 5) “DD+127+09.12.2022_Allegato+1+domande+ammesse” (Allegato n. 1 al D.D. 127/2022 recante l'elenco dei soggetti le cui domande sono state ammesse al finanziamento)
- Napoli 02/05/2023

Avv. Fabio Orefice